

IL TAGLIO DEL BOSCO A NORMA DI LEGGE

Marco Carzaniga

Sintesi delle principali norme inerenti il taglio dei boschi ed altre attività agro-silvo-pastorali contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Emilia Romagna.

Gennaio 2007

Fin dai tempi remoti, le popolazioni di montagna hanno verificato che il taglio indiscriminato dei boschi, gli incendi, il pascolo eccessivo o lo sradicamento di vaste superfici forestali, costituivano una delle cause principali di frane, valanghe ed erosioni, in poche parole hanno appreso per esperienza diretta che l'utilizzo indiscriminato del bosco costituiva la causa principale del "*dissesto idrogeologico*".

Da quelle esperienze ha preso avvio l'elaborazione del concetto di *interesse collettivo* del patrimonio forestale, visto che la sua salvaguardia è di fondamentale importanza per la sicurezza idrogeologica del territorio.

Proprio per la tutela di questo bene collettivo nel lontano 1923 venne emanato il Regio Decreto n° 3267, il cui Art. 1 esprime compiutamente il concetto di "interesse pubblico del bosco"; infatti tale articolo dispone che: "*Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di polizia forestale, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*". Attraverso le varie modifiche costituzionali, le norme di polizia forestale da allora hanno subito numerose trasformazioni, ed attualmente sono divenute le "**Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale**" emanate dalle Regioni.

Queste norme regolamentano l'uso delle risorse forestali, e non si pongono semplicisticamente l'obiettivo di impedire totalmente il taglio dei boschi, ma dettano prescrizioni finalizzate alla corretta gestione del bene "bosco", promuovendo una maggiore cultura per la gestione moderna delle risorse forestali al fine di garantirne la resa economica, ma soprattutto per assicurare la continuità nel tempo di questo bene che è patrimonio di tutti, ma principalmente delle future generazioni.

A tale proposito il D.L. n° 227/2001, che detta norme guida per lo "*Orientamento e modernizzazione del settore forestale*", riconosce le attività selvicolturali come fattore di sviluppo dell'economia nazionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle zone montane, e si pone a sostegno di nuove opportunità

imprenditoriali ed occupazionali anche in forma associata o cooperativa. Le corrette pratiche selvicolturali sono lo strumento fondamentale per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio.

All'importanza indiscussa della funzione idrogeologica svolta dai boschi, ai giorni nostri va aggiunto l'interesse collettivo rappresentato non solo dai territori boscati, ma anche dal bene ambiente in senso lato.

E' ormai un dato di fatto che il "bene ambiente" fruito nei suoi molteplici aspetti, siano essi turistici, sportivi, culturali, salutistici, ecc., rappresenta la fonte di reddito principale di molte realtà montane. Ne consegue che qualsiasi azione di sfruttamento indiscriminato di questa risorsa costituisce un danno per la collettività che di questo bene vive.

Scopo della presente guida è quello di raccogliere sinteticamente le principali disposizioni, semplificandone per quanto possibile il testo per renderlo comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Al termine del prontuario è stato inserito un breve glossario, con la spiegazione di alcuni termini comunemente in uso in selvicoltura ed il significato dei termini tecnici ricorrenti in questo manuale.

Il manuale è suddiviso in 32 capitoli che riassumono i vari tipi di intervento che si possono effettuare nelle aree forestali e spiegano anche sommariamente quali sono le operazioni che è vietato compiere per non compromettere la vita dei boschi.

SOMMARIO

Cap. 1	TAGLIO DI BOSCO CEDUO SEMPLICE O MATRICINATO	pag.6
Cap. 2	TAGLIO DI BOSCHI D'ALTOFUSTO, CEDUI COMPOSTI O INVECCHIATI E DEI BOSCHI IN CONDIZIONI PARTICOLARI	pag.7
Cap. 3	DIVIETO DI CONVERSIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO IN CEDUI, E DEI CEDUI COMPOSTI, IN CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO O A STERZO, IN CEDUI SEMPLICI	pag.11
Cap. 4	FUSTAIE DI CASTAGNO -- CASTAGNETI DA FRUTTO -- RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO ABBANDONATI E "CONVERSIONE" DI CEDUI CASTANILI IN CASTAGNETI DA FRUTTO	pag.11
Cap. 5	LIMITAZIONE ALL'ESTENSIONE DEI TAGLI.	pag.14
Cap. 6	MODALITA' DEI TAGLI	pag.14
Cap. 7	EPOCA DI ESECUZIONE DEI TAGLI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI CEDUI SEMPLICI, COMPOSTI E A STERZO	pag.18
Cap. 8	TURNO MINIMO DEI BOSCHI CEDUI SEMPLICI	pag.19
Cap. 9	RISERVA DI MATRICINE	pag.19
Cap. 10	SALVAGUARDIA DI PIANTE A SCOPO SELVICOLTURALE	pag.22
Cap. 11	ESTRAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI DAL BOSCO	pag.23
Cap. 12	POTATURA E SPALCATURA	pag.23
Cap. 13	ALBERI DI NATALE	pag.24
Cap. 14	ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIE E MODALITA' DI ESBOSCO DEI PRODOTTI FORESTALI	pag.25
Cap. 15	SRADICAMENTO DI PIANTE E CEPPE	pag.32
Cap. 16	TAGLIO DELLE PIANTE ISOLATE SU TERRENI SALDI. NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA	pag.33
Cap. 17	TAGLIO O ESTIRPAZIONE DEL CESPUGLIAME NELLE AREE FORESTALI	pag.35

Cap. 18	CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLE AREE FORESTALI, NEI TERRENI SALDI E PASCOLIVI	pag.35
Cap. 19	TUTELA FITOSANITARIA	pag.41
Cap. 20	NORME PER I TERRENI PASCOLIVI	pag.43
Cap. 21	PASCOLO NELLE AREE FORESTALI	pag.43
Cap. 22	DEFUSSO DELLE ACQUE	pag.46
Cap. 23	RACCOLTA DI PIETRAME	pag.47
Cap. 24	NORME CONTRO L'ABBANDONO DI RIFIUTI	pag.48
Cap. 25	NORME PER IL TRANSITO DI VEICOLI A MOTORE	pag.51
Cap. 26	SANZIONI PER I TRASGRESSORI	pag.52
Cap. 27	AMBITO DI APPLICAZIONE. COMPETENZE	pag.54
Cap. 28	DEFINIZIONI	pag.55
Cap. 29	GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI UTILIZZATI	pag.63
Cap. 30	TABELLA RIASSUNTIVA DEL PESO CORRISPONDENTE AD UN METRO CUBO DELLE PRINCIPALI ESSENZE LEGNOSE	pag.70
Cap. 31	FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE INTERVENTI E FAC-SIMILE DI DOMANDA DI TAGLIO	pag.71
Cap. 32	NUMERI UTILI ED INDIRIZZI	pag.72

Come detto in premessa, per procedere al taglio dei boschi, oltre alle norme tecniche, occorre tenere presenti le specifiche norme di legge che regolano questa materia; queste norme sono le “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” (da questo punto in poi abbreviate in **PM e PF**)

Queste stabiliscono che prima di tagliare un bosco occorre presentare una comunicazione od una richiesta di autorizzazione, a seconda del tipo di bosco che si intende tagliare. Vediamo in dettaglio la distinzione tra Comunicazione di Intervento ed Autorizzazione in base al tipo di bosco che si intende utilizzare (tagliare).

Capitolo 1	TAGLIO DI BOSCO CEDUO SEMPLICE O MATRICINATO
---------------	---

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO

L'Art. 3 delle PM e PF stabilisce che se il bosco da tagliare è un bosco ceduo semplice o matricinato che ha raggiunto la maturità stabilita dalle PM e PF (art 57), andrà presentata una semplice *COMUNICAZIONE DI INTERVENTO*, da inoltrarsi all'Ente Delegato competente, che in Provincia di Piacenza è la Comunità Montana per i Comuni ricadenti nel comprensorio montano, oppure la Provincia di Piacenza per i Comuni non ricadenti in questo comprensorio.

La comunicazione di intervento dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima di procedere al taglio, e dovrà indicare il numero di mappale catastale corrispondente al bosco che si intende tagliare.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicato il nome del proprietario e/o dell'esecutore del taglio. Presso gli Enti delegati o presso le associazioni di categoria degli agricoltori sono disponibili i moduli prestampati per questo tipo di comunicazione.

(vedi a pag.71 il modello di comunicazione di intervento).



Bosco ceduo matricinato di faggio

Capitolo 2	1) TAGLIO DI BOSCHI D'ALTOFUSTO. 2) TAGLIO CEDUI COMPOSTI O INVECCHIATI 3) TAGLIO DEI BOSCHI IN CONDIZIONI PARTICOLARI. 4) TAGLIO DEI BOSCHI DANNEGGIATI.
---------------	--

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO

L'Art. 2 delle PM e PF dispone che se il bosco da tagliare rientra in una delle particolari categorie sotto elencate è necessario richiedere autorizzazione all' Ente delegato 45 giorni prima di procedere al taglio: questo periodo è considerato il tempo necessario per gli accertamenti tecnici e per la formulazione della risposta, che indicherà specifiche modalità di taglio.

1) BOSCHI D'ALTOFUSTO

L'art. 42 delle PM e PF stabilisce che chiunque intende compiere tagli di utilizzazione di estensione inferiore a 2 ha (circa 26 Pertiche Piacentine) nei boschi

d'alto fusto, deve darne comunicazione scritta all' Ente delegato, con un anticipo di almeno 30 giorni dall' inizio del taglio, specificandone la dislocazione.

Chi intende compiere tagli di utilizzazione di estensione superiore a 2 ha nei boschi di alto fusto, deve chiedere preventiva autorizzazione all'Ente delegato, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio del taglio.

Le utilizzazioni sopraccitate devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto, redatto da Tecnico Forestale abilitato.

Ai sensi dell'art. 7 delle PM e PF e' vietata la conversione dei boschi di alto fusto e delle fustaie "transitorie" in boschi cedui. (vedi glossario alle voci *conversione e fustaia transitoria*)

2) BOSCHI CEDUI INVECCHIATI E CEDUI COMPOSTI

L'art. 59 delle PM e PF dispone che nei boschi cedui semplici che **non siano stati utilizzati (tagliati) per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo** stabilito dalle prescrizioni, è favorita la conversione all' alto fusto (vedi glossario alla voce *ceduo invecchiato*). – Ad esempio un ceduo di quercia che non è stato utilizzato per 30 anni è considerato ceduo invecchiato, in quanto il turno minimo dei cedui di specie quercine è di anni 20, ai quali vanno sommati i 10 anni corrispondenti alla mancata utilizzazione per un periodo corrispondente a mezzo turno.

Per l' utilizzazione che riporti il ceduo alla forma di ceduo semplice, **dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'Ente delegato**, che potrà consentire il taglio e ripristino a ceduo semplice oppure prescrivere la trasformazione a ceduo composto o la conversione all'alto fusto.

E' **vietata** la conversione dei cedui composti, in conversione all'alto fusto o a sterzo, in cedui semplici. (**art. 7 delle PM e PF**)



Esempio di ceduo invecchiato di faggio. Si notano le diverse classi di età dei polloni con presenza di vecchie matricine ed alcuni esemplari di altofusto.



Ceduo invecchiato correttamente utilizzato. Si noti il rilascio di numerose matricine provenienti da piante di altofusto, a garanzia di un'abbondante disseminazione.

3) BOSCHI IN CONDIZIONI PARTICOLARI

L'articolo 15 delle PM e PF stabilisce che nei boschi ricadenti nelle aree forestali situate ad altezza superiore ai 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100% (che corrisponde a 45°) e nelle frane attive e recenti, è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione.

Per i boschi che si trovino nelle predette situazioni ambientali può essere autorizzato, da parte dell'Ente delegato, il governo a fustaia, il governo a ceduo composto o a ceduo semplice trattato a sterzo (vedi glossario alle voci: *forma di governo, ceduo composto e ceduo a sterzo*). In ogni caso le utilizzazioni devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto redatto da tecnico forestale abilitato.

Nei boschi governati ad alto fusto ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle tavole del Piano Territoriale Paesistico Regionale, è vietato il trattamento a taglio raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq (circa 7 pertiche piacentine).

4) TAGLIO DEI BOSCHI DANNEGGIATI DAL FUOCO, DAL VENTO E DA ALTRE AVVERSITÀ.

L'art. 38 delle PM e PF stabilisce che nelle aree forestali percorse dal fuoco o danneggiate da altre avversità, a chiunque appartenenti, sono vietati il cambiamento di qualità di coltura, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo per almeno 5 anni, il pascolo di qualsiasi tipo di bestiame. Nei boschi di proprietà di Enti pubblici e morali e comunque gravati di uso civico di legnatico, il ricavato dell'eventuale vendita della legna ottenuta dagli interventi di ripristino deve essere reimpiegato per la ricostituzione del bosco.

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato ed il taglio dei fusti stroncati.

Capitolo 3	<i>DIVIETO DI CONVERSIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO IN CEDUI E DEI CEDUI COMPOSTI, IN CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO O A STERZO, IN CEDUI SEMPLICI</i>
---------------	--

Art. 7 E' vietato il taglio dei boschi di alto fusto e delle fustaie "transitorie" che porti al bosco ceduo (conversione da fustaia a ceduo).

E' vietata la conversione dei cedui composti, in corso di conversione all'alto fusto o a sterzo, in cedui semplici.

Capitolo 4	<i>FUSTAIE DI CASTAGNO -- CASTAGNETI DA FRUTTO -- RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO ABBANDONATI E "CONVERSIONE" DI CEDUI CASTANILI IN CASTAGNETI DA FRUTTO</i>
---------------	--

FUSTAIE DI CASTAGNO

Il taglio delle fustaie di castagno è disciplinato dall'**art. 51 delle PM e PF**- il quale prescrive un turno minimo è di 60 anni. Sul territorio dell'Appennino Piacentino però le fustaie di castagno sono scomparse da tempo a causa dell'epidemia di cancro corticale e della mancata cura dei boschi.

Le poche fustaie ancora presenti sono costituite prevalentemente da castagneti da frutto, con vecchi alberi innestati in epoche remote ed affetti da fitopatie diffuse.

Per stimolare gli interventi selvicolturali e recuperare i pochi castagneti da frutto superstiti, le PM e PF autorizzano interventi sui castagneti da frutto coltivati (**art. 52**) ed interventi di recupero di castagneti da frutto abbandonati ed inoltre autorizzano la "conversione" di cedui castanili in castagneti da frutto (**art. 53**)

OPERAZIONI PREVISTE DALL'ART 52 NEI CASTAGNETI DA FRUTTO COLTIVATI:

- a) l'esecuzione di innesti.
- b) le potature di formazione e di produzione, nonché quelle connesse allo stato fitosanitario, queste ultime ammesse nel corso di tutto l'anno.
- c) la formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
- d) il taglio delle erbe e degli arbusti e la ripulitura totale della superficie.
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante.
- f) il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta, obbligatori nel caso di parti di piante necrotizzate (seccate) da fitopatie, in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza (vedi disposizioni specifiche al capitolo 17 - *CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO ...*).

L'art. 53 disciplina gli interventi per il recupero di castagneti da frutto abbandonati e la "conversione" di cedui castanili in castagneti da frutto, disponendo che l' Ente delegato autorizza, su specifica richiesta corredata da relativo progetto, il recupero di soprassuoli castanili consentendo i seguenti interventi:

RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO ABBANDONATI:

- A)** taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno.
- B)** potature di recupero, compresa l' eventuale capitozzatura delle piante innestate, da effettuarsi nei periodi di riposo vegetativo.
- C)** eliminazione dei castagni irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno.
- D)** salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e/o integrazione attraverso piantagione nelle radure.

- E)** concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (vedi capitolo 17 - *CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO.*)
- F)** eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti, nonché della viabilità di accesso.

**“CONVERSIONE” DI CEDUI (CASTANILI) IN CASTAGNETI
DA FRUTTO:**

- 1.** taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all' art. 11, su superfici inferiori a 5.000 mq; superfici adiacenti, con la stessa limitazione areale, sono recuperabili negli anni successivi.
- 2.** allontanamento, con eventuale sradicamento, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno, con obbligo di rimodellamento morfologico del terreno.
- 3.** concentramento e bruciatura del materiale di risulta, obbligatorio nel caso di parti di piante necrotizzate da fitopatie, da eseguirsi in spazi idonei, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in osservanza delle prescrizioni specifiche (vedi capitolo 17 - *CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO.*)
- 4.** eventuale formazione di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti.
- 5.** ripristino di un "sesto di impianto" più regolare possibile, con eventuale impianto di esemplari di castagno nelle radure formatesi in seguito ai lavori di recupero.
- 6.** selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo.
- 7.** ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni soprannumerari (riscoppio) durante tutto l' anno;
- 8.** potatura di formazione, nel periodo di riposo vegetativo, e di difesa fitosanitaria, consentita durante tutto l' anno, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva.

Art 14. L'Art 14 delle PM e PF pone limitazione all'estensione dei tagli, vietando il taglio di utilizzazione che, da solo o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti **3 anni** per i cedui e nei precedenti **10 anni** per le fustaie, lasci scoperta una superficie accorpata, anche se appartenente a proprietà diverse, superiore a **6 ha** (circa 78 pertiche piacentine) per i cedui, ed a **2 ha** (circa 26 pertiche piacentine) per le fustaie.

Per poter considerare interrotta la contiguità occorre rilasciare fasce arborate di larghezza superiore a 100 m.

Nei boschi governati ad alto fusto ricadenti nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle tavole del Piano Territoriale Paesistico Regionale, è vietato il trattamento a taglio raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq. (circa 6 pertiche piacentine).

L'Art. 13 delle PM e PF detta prescrizioni specifiche in merito alle modalità di taglio delle piante nei boschi cedui. Il taglio deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata e risultare in prossimità del colletto (vedi glossario alla voce *colletto*).



Taglio irregolare di polloni di castagno. Si noti l'altezza del taglio dal terreno troppo in alto rispetto alla zona del colletto evidenziata dalla freccia.



Taglio irregolare di pianta di cerro. La superficie del taglio risulta concava, pertanto si crea un ristagno d'acqua al centro che può dare origine a marciumi.



Pianta tagliata regolarmente. Si nota il taglio avvenuto in prossimità del terreno, a ridosso della linea del colletto. I polloni che germoglieranno ai lati di questa ceppaia avranno maggiore vigore ed una crescita più rapida.

Quando le piante da abbattere possono, con la loro caduta, produrre grave danno alle altre piante ed al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi (o altri sistemi) per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato dei rami e del cimale. Dovranno essere risparmiate al taglio, per quanto compatibile con la forma di governo, le piante nate da seme, di qualunque dimensione, appartenenti alla flora autoctona (vedi glossario), con particolare riferimento alle specie secondarie.



Matricina di faggio danneggiata dalla caduta di una pianta abbattuta.



Danneggiamento di un pollone di cerro causato dalla caduta di una pianta abbattuta.

Il taglio dei boschi cedui deve sempre essere fatto nel periodo di riposo vegetativo delle piante, perché in questo periodo le piante risentono meno del trauma conseguente al taglio, ed alla ripresa vegetativa emetteranno polloni più forti che daranno origine a piante meglio sviluppate.

L' **Art. 11** delle PM e PF regola come segue il periodo di esecuzione dei tagli per i boschi cedui :

- boschi cedui semplici di faggio e misti con prevalenza di faggio:
dal **16 settembre** al **15 maggio**;
- boschi cedui semplici di altre latifoglie:
dal **1 ottobre** al **15 aprile**.

Ai sensi dell'Art 12 sono consentiti, in qualsiasi stagione dell'anno, i tagli di conversione nei boschi cedui per il loro avviamento all'alto fusto, previa comunicazione scritta, di cui all' art. 3, da inoltrare all'Ente delegato.



I tagli di conversione nei boschi cedui per il loro avviamento all'alto fusto sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno.

Art. 57

Il “turno” è il periodo che intercorre tra un taglio e l’altro nella vita del bosco. Il turno viene regolamentato dalle PM e PF, per evitare che tagli troppo ravvicinati nel tempo possono costituire un serio danno per la vita del bosco.

I tagli troppo ravvicinati indeboliscono la facoltà pollonifera delle ceppaie, con il conseguente precoce invecchiamento delle stesse. Il turno dei cedui è regolato dall’art. art. 57 delle PM e PF che stabilisce che per i boschi cedui puri il turno dei tagli non può essere inferiore ai seguenti periodi:

per il faggio	ad anni 28
per le querce ed il carpino	ad anni 20
per il castagno	ad anni 10
per l' ontano , la robinia , il salice	ad anni 8

Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante. Ogni decisione in deroga alle prescrizioni sopraccitate è demandata all’Ente delegato competente.

Art. 55 Le matricine sono le piante rilasciate nel bosco ceduo dopo il taglio con lo scopo di produrre semi che daranno origine a nuove piantine, che a loro volta produrranno nuove ceppaie, per sostituire quelle vecchie ormai esaurite.

L’ art. 55 delle PM e PF dispone che il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare un numero di matricine per ettaro definito in rapporto alle specie presenti ed alla pendenza media prevalente nella particella (catastale o forestale) o parte di essa, da utilizzare.

Si suggerisce il rilascio di un numero di matricine ad ettaro calcolato moltiplicando il valore della pendenza per 2 (ad esempio : pendenza 36% = numero matricine 72).

Il numero minimo di matricine da rilasciare non può comunque essere inferiore ai valori riportati nella tabella che segue. Non può essere in nessun caso diminuito, ma può essere aumentato dall'Ente delegato.

Tabella riassuntiva del numero minimo di matricine da rilasciare a seconda del tipo di bosco e della classe di pendenza.

NUMERO MINIMO DI MATRICINE AD ETTARO	CLASSI DI PENDENZA MEDIA		ART. 15 - NORME DI GESTIONE DELLE "AREE FORESTALI" IN SITUAZIONI AMBIENTALI PARTICOLARI. Nelle aree forestali situate oltre i 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti, è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. In ogni caso le utilizzazioni devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto.
	Meno del 100%	Più del 100%	
prevalenza di faggio e carpino	100	v. art. 15 →	
prevalenza di specie quercine	70	v. art. 15 →	
prevalenza di castagno	40	v. art. 15 →	

Le matricine debbono essere scelte tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, oppure a gruppi, in rapporto alla loro resistenza all'isolamento. Le matricine devono avere un **diametro minimo di 15 cm. misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 m.**

Le matricine devono essere scelte in modo da assicurare la massima diversificazione specifica possibile, in particolare nei boschi di carpino e di faggio, con esclusione delle specie alloctone (specie di piante non originarie della zona).

Nei boschi misti le matricine debbono essere scelte in modo proporzionale rispetto alla presenza delle specie

che compongono il popolamento, escludendo dal calcolo l'eventuale presenza di specie alloctone.

Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo e contestualmente alla utilizzazione del ceduo.

Per i boschi in situazioni ambientali particolari, di cui all'art. 15, non è ammessa l'utilizzazione a ceduo semplice. **In ogni caso le utilizzazioni devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto.**



Tagliata di bosco ceduo con rilascio di matricine non idonee, anche se in numero molto elevato. In particolare si noti l'esiguità dei diametri della maggior parte delle piante rilasciate.



Taglio di bosco ceduo di cerro con matricine idonee.

Capitolo
10

**SALVAGUARDIA DI PIANTE A SCOPO
SELVICOLTURALE**

art. 17. Con lo scopo di ottenere indicazioni utili per la selvicoltura (*vedi voce corrispondente nel glossario*), nel corso del taglio, sia di boschi cedui che di fustaie, è obbligatorio rilasciare per ogni due ettari di superficie un esemplare scelto tra le piante da seme, o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati, privilegiando le piante appartenenti a specie autoctone e quelle più rare presenti nel bosco in riferimento.

L'esemplare arboreo, individuato e contrassegnato a cura dell'Ente delegato, non potrà più essere utilizzato e, una volta morto, si dovrà provvedere ad individuare e contrassegnare un'altra pianta da salvaguardare nel tempo.

Tale disposizione si applica a tutte le proprietà boschive accorpate di superficie superiore ai 2 ha. (circa 26 pertiche piacentine).

Capitolo 11	POTATURA E SPALCATURA
----------------	------------------------------

Art. 18. La potatura e la spalcatura dei rami vivi sono consentite soltanto nel periodo di riposo vegetativo delle piante, dal 1 ottobre al 15 aprile; la potatura andrà effettuata solo sul terzo inferiore dell'altezza delle piante.

La potatura e la spalcatura dei rami secchi sono consentite in qualsiasi stagione dell'anno.

Sono ugualmente consentite, in qualsiasi stagione dell'anno, la potatura e la spalcatura per ragioni fitosanitarie e di difesa contro gli incendi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni inerenti la lotta antiparassitaria (vedi al capitolo Tutela Fitosanitaria). La potatura deve essere fatta rasente il tronco ed in maniera da non danneggiare la corteccia.

Per i castagneti da frutto valgono le norme specifiche concernenti il recupero dei castagneti deteriorati e le operazioni colturali nei castagneti da frutto, di cui agli artt. 52 e 53 delle PM e PF. (vedi capitolo 4).

Capitolo 12	ESTRAZIONE DEI PRODOTTI SECONDARI DAL BOSCO.
----------------	---

Al fine di tutelare la flora spontanea protetta dalla Legge Regionale n° 2/1977 le prescrizioni contengono, all' Art. 28, norme per la salvaguardia della flora regionale e disposizioni per la raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali e nei terreni saldi (prodotti del sottobosco).

Esse prescrivono che le utilizzazioni dei boschi e la realizzazione di qualsiasi altro intervento nelle aree forestali e nei terreni saldi, dovranno avvenire in modo tale da non arrecare danno diretto o indiretto, attraverso l' alterazione dei luoghi, alla flora spontanea protetta dalla Legge Regionale n° 2/1977.

La raccolta dei prodotti non legnosi nelle aree forestali (prodotti del sottobosco), compresi funghi e tartufi, dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme previste dalla L.R. n. 2/1977 e dalle norme specifiche inerenti la raccolta dei funghi e dei tartufi, ed in modo tale da non arrecare danno alle aree forestali, alla rinnovazione del bosco nonché alla flora protetta.

Capitolo 13

ALBERI DI NATALE

Al fine di tutelare i boschi di conifere dall'eccessivo prelievo di giovani piante da destinarsi ad alberi di Natale, le prescrizioni ne regolamentano il taglio e lo sradicamento, limitando la provenienza degli alberi ai soli interventi colturali, come ad esempio i tagli di diradamento e sfollo nei rimboschimenti.

L'Art. 27 delle PM e PF disciplina queste operazioni, prescrivendo che le piante, i cimali e/o i rami (raccolti in fascina) di qualsiasi provenienza, destinati al commercio come alberi o decorazioni di Natale, debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o contrassegno rilasciato dall'Ente delegato, allo scopo di accertare che non provengano da tagli o sfolli illegittimi.

L'impianto di conifere destinate alla produzione di alberi di Natale non modifica lo stato colturale del terreno stesso con riguardo alle vigenti disposizioni di legge forestale, sempre che il proprietario, prima della piantagione, ne faccia specifica comunicazione all'Ente delegato competente per territorio.

La mancata segnalazione dell'impianto eseguito nei terreni vincolati impone l'obbligo di considerare lo stesso impianto come un rimboschimento a tutti gli effetti.

ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE.

L'allestimento (vedi glossario) e lo sgombero della tagliata, sono operazioni che vanno compiute contestualmente al taglio del bosco, ed in modo tale da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed i nuovi polloni e le giovani piantine nate dopo il taglio.

Se la tagliata viene sgomberata dalla legna quando le ceppaie stanno emettendo i giovani polloni, questi sicuramente verranno danneggiati nel corso delle operazioni di esbosco. Inoltre, eccessivi accumuli di legna e ramaglia possono creare le condizioni favorevoli all'insorgenza di attacchi parassitari.

Ma è soprattutto in caso di incendio che la tagliata non sgomberata subisce i maggiori danni: la maggior parte degli incendi che colpiscono i boschi cedui della nostra provincia sono di tipo "radente", cioè percorrono rapidamente la superficie boscata danneggiando gravemente il sottobosco e solo in misura minore gli alberi.

Se invece l'incendio raggiungerà la superficie di un bosco cosparsa di notevoli quantità di ramaglia e legna secca, il fuoco si propagherà facilmente alle chiome degli alberi e permarrà più a lungo sulla superficie boscata, data l'abbondante presenza di combustibile, causando danni molto più ingenti rispetto ad un incendio di tipo radente.

L' **Art. 19** delle prescrizioni stabilisce che nei cedui detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate, o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, entro il termine consentito per il taglio, di cui agli artt. 11 e 12 e relative deroghe, e comunque non oltre i **trenta giorni** dal termine predetto. I residui di lavorazione, sia nelle fustaie che nei cedui, possono essere lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame, avendo sempre cura di evitare eccessivi accumuli di ramaglia ed altro materiale vegetale e di non arrecare danni alla rinnovazione.

Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione da strade, piste, mulattiere, sentieri e cesse antincendio per una fascia di terreno di larghezza non inferiore ai 15 m. Inoltre, per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico, la ramaglia e gli altri residui di lavorazione devono sempre essere depositati lontano dall'alveo dei corsi d'acqua.



*Tagliata non sgomberata prima della ripresa vegetativa.
I nuovi polloni nati dopo il taglio verranno danneggiati
quando sarà effettuato lo sgombero delle piante abbattute.*



Danni provocati da un incendio che ha percorso una tagliata non sgomberata.

ESBOSCO DEL LEGNAME ED ALTRI PRODOTTI FORESTALI

Le modalità di esbosco dei prodotti forestali, l'utilizzo della viabilità esistente, e gli interventi di manutenzione ed apertura di nuove strade, sono regolamentati dall'**Art. 20** delle PM e PF.

Per l'apertura di nuove strade e per l'allargamento di quelle esistenti che comportino modifiche sostanziali dell'assetto urbanistico - paesaggistico ed edilizio del territorio, è necessario munirsi non solo di autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato, ma anche di specifico Permesso di Costruire (già concessione edilizia) rilasciato dal Comune interessato. L'art. 20 delle PM e PF ai cui si riporta una sintesi, dispone che :

“L'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, piste, mulattiere, condotti e canali di avvallamento già esistenti o

approntati (risine- canalette da esbosco ecc.), evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione.

Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo ove la pianta viene atterrata alla strada, pista, mulattiera, condotto o canale più vicini.

Sono proibiti l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale (ad es. briglie, cunette, graticciate ecc.) ed il trascinamento a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario.

Il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentrazione ed esbosco, fatti salvi specifici divieti o limitazioni imposti dall'Ente delegato per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, ecc.).

La manutenzione ed il ripristino, che non comportino movimento di terreno, di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri pedonali, condotti o canali, e l'installazione di impianti a fune, possono essere effettuati previa comunicazione all'Ente delegato, il quale può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo.



L'apertura, l'allargamento, la manutenzione ed il ripristino di strade e piste forestali e mulattiere che comportino movimento di terreno, possono essere effettuati solamente previa autorizzazione dell' Ente delegato, il quale al fine di contenere fenomeni erosivi a carico delle scarpate può imporre l'inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di ingegneria naturalistica.

Analogamente, l'Ente delegato, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future delle vie d'esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente”.



Questo tipo di intervento non si può considerare di ordinaria manutenzione di una mulattiera. Il tratto allargato con l'escavatore (linea rossa) modifica sostanzialmente la dimensione della mulattiera preesistente (linea blu).



Ecco ciò che rimane di una strada forestale dopo l'esbosco con mezzi non idonei, rispetto al tipo di viabilità esistente

ESBOSCO CON GRU A CAVO E TELEFERICHE.

L'installazione di impianti a fune (teleferiche – fili a sbalzo – ecc.) deve essere eseguita a regola d'arte per ovvii motivi di sicurezza, e la loro collocazione deve essere portata a conoscenza di tutti gli operatori di mezzi aerei che per vari motivi possono transitare sopra le aree boscate a quote molto basse, come ad esempio gli elicotteri antincendio e quelli di soccorso alpino, che spesso si spostano con carichi sospesi che possono impattare nel cavo di una teleferica non segnalato e spesso non visibile.

L' **art. 21** delle PM e PF disciplina questa materia, prescrivendo che l' installazione di gru a cavo per l' esbosco dei prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell' Ente delegato, sulla base di un progetto di utilizzazione.

L'autorizzazione non può essere concessa per una durata superiore a mesi sei; per periodi superiori è necessario chiedere una nuova autorizzazione.

Alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà inoltre allegare l' assenso dei proprietari dei fondi

interessati, qualora reperibili, le caratteristiche e la durata dell' impianto, e copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile. Qualora le linee superassero l' altezza di 20 m dal limite del terreno libero o dalla sommità delle chiome, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o di bandiere colorate. Copia dell' autorizzazione del Sindaco, corredata di dati di localizzazione dell' impianto su sezioni C.T.R. in scala 1:10.000 e di profilo dell' impianto in scala 1:500, dovrà essere inviata all' Ente delegato, al Coordinamento provinciale del C.F.S., al Comando della regione aerea, ed all' Azienda autonoma di assistenza al volo competenti per territorio. Nei soprassuoli boschivi i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere larghezza massima di 8 m; la spaziatura minima tra i varchi non sarà, di norma, inferiore a 70 m. E' vietato l' attraversamento di strade a transito ordinario. All' incrocio con strade o piste di servizio forestale, nonché di mulattiere e sentieri, dovranno essere apposti in luoghi ben visibili, cartelli monitori.



Oggi gli interventi con mezzi aerei sono molto frequenti, Per la sicurezza degli operatori non è più possibile utilizzare fili a sbalzo o teleferiche senza le dovute autorizzazioni

Art. 8 PM e PF. Lo sradicamento delle ceppaie (vedi glossario alla voce *ceppaia*) è vietato, eccezione fatta per gli impianti specializzati per l'arboricoltura da legno (vedi definizione a pag. 58) e per i castagneti da frutto coltivati. E' anche vietata l'asportazione di esemplari arborei di qualsiasi sviluppo per qualsiasi uso o finalità, senza autorizzazione dell'Ente delegato.



*Operazioni vietate:
sradicamento delle ceppaie.*



... e delle piante.

Capitolo 16	TAGLIO DELLE PIANTE ISOLATE SU TERRENI SALDI E NORME PER LA LAVORAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA
----------------	--

Taglio delle piante isolate. Art. 70

Le *PM* e *PF* dettano disposizioni anche per quanto concerne il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti radicati all'esterno delle aree forestali propriamente dette (vedi al capitolo definizioni). Queste formazioni "*minori*" assolvono a molteplici importanti funzioni, come ad esempio il contenimento dell'erosione dei suoli fertili svolto dalle siepi e dai filari di piante che rallentano il ruscellamento superficiale dell'acqua, oppure l'azione frangivento, o l'ombreggiatura dei terreni troppo esposti al sole. Inoltre le siepi e le macchie arborate costituiscono l'habitat e l'area di nidificazione per uccelli insettivori i quali contribuiscono al contenimento dei parassiti dannosi all'agricoltura.

Non meno importante è la valenza paesaggistica di un territorio arricchito da formazioni vegetali sparse che contribuiscono al mantenimento della biodiversità e che, in molti casi, rappresentano una testimonianza storica.

L'Art.70 perciò vieta di norma il taglio e l'estirpazione di alberi ed arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi: sono quei terreni non soggetti a periodica lavorazione agraria, come ad esempio gli argini arborati, gli arbusteti, le macchie (vedi anche definizione a pag. 57).

L'Ente delegato territorialmente competente potrà nell'evenienza concedere specifica autorizzazione, stabilendo contestualmente le modalità dell'intervento.

Nei terreni saldi percorsi da incendi l'esercizio del pascolo è vietato per almeno cinque anni dall' evento.

L'art 10 della L. n° 353/2000 – *legge quadro contro gli incendi boschivi*- estende il divieto di pascolo ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **per un periodo di 10 anni.**

Lavorazione del terreno. art. 74 PM e PF

Al fine di evitare l'innescò di fenomeni di dissesto idrogeologico e di ridurre l'erosione dei suoli fertili, le PM e PF dettano regole dirette ad evitare che pratiche agricole errate possano causare l'insorgere di tali fenomeni.

L'art 74 obbliga il proprietario e/o conduttore del terreno soggetto a periodica lavorazione al rispetto delle seguenti precauzioni:

- a. predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica per evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
- b. non sottoporre a lavorazioni una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 0,5 m, misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria;
- c. mantenere in efficienza la viabilità poderale;
- d. rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. (evitando arature eccessivamente vicine alle piante, che ne possano danneggiare l'apparato radicale).

Capitolo 17	TAGLIO O ESTIRPAZIONE DEL CESPUGLIAME NELLE AREE FORESTALI
----------------	---

Art. 25 PM e PF. Sono vietati nelle aree forestali il taglio o l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci.



Bosco ceduo infestato da vitalbe - L'estirpazione ed il taglio dei rovi e delle vitalbe è sempre consentito (e consigliato).

Capitolo 18	CAUTELE PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLE AREE FORESTALI, NEI TERRENI SALDI E PASCOLIVI
----------------	--

L'accensione di fuochi nelle aree forestali è disciplinata dall' **Art. 33** delle PM e PF, che detta prescrizioni per le accensioni che si possono effettuare in situazioni normali, e vietano la maggior parte delle accensioni nei periodi in cui viene dichiarato lo **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA'**. Tale stato di pericolosità viene

decretato dal Presidente della Regione ed appositamente pubblicizzato.

Per ogni informazione in merito alla dichiarazione dello stato di pericolosità o per dare comunicazione di eventuali accensioni controllate, si possono contattare i Comandi Stazione del Corpo Forestale presenti sul territorio interessato (vedi n° corrispondente alla pagina dei numeri utili) oppure chiamare il n° **800841051** del Centro Operativo Regionale A.I.B.

Per comunicare l'avvistamento di incendi boschivi o principi di incendio chiamare il n° d'emergenza **1515 del Corpo Forestale dello Stato** – oppure **115 del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco**. Si fa presente che l'Art. 36 delle Prescrizioni obbliga chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area forestale, a dare l'allarme agli enti sopraccitati o a qualsiasi forza dell'ordine. L'inosservanza di questo obbligo prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.



L'accensione di fuochi per eliminare sterpaglie o vegetazione infestante è la causa principale degli incendi boschivi in provincia di Piacenza.

Le disposizioni inerenti il tipo di accensioni che è consentito fare, nel periodo ordinario o nel periodo di “grave pericolosità”, sono sintetizzate nelle seguenti tabelle:

A) PERIODO ORDINARIO IN CUI È SCARSO IL RISCHIO DI INCENDI

Operazioni consentite	Operazioni non consentite
<ul style="list-style-type: none">✓ Accensione del fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali.✓ Accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati.✓ Abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali, dandone preventivo avviso, di almeno quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato (vedi numeri telefonici al capitolo numeri utili).	<ul style="list-style-type: none">✓ accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni.✓ Abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali senza averne dato preventivo avviso, di almeno quarantotto ore, al locale Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.✓ Uso del fuoco per la pulizia di banchine e di scarpate delle vie di comunicazione confinanti con le aree forestali.✓ Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia.

B) PERIODO IN CUI VIENE DICHIARATO LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA'

Operazioni consentite	Operazioni non consentite
✓ Abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a distanza superiore a 200 m da area boscata.	✓ Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio. ✓ Abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. ✓ Tutte le operazioni non consentite nel periodo ordinario.

Si riportano di seguito integralmente gli **Art. 33 - e 35** delle PM e PF:

*Art 33 - E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m dai loro margini esterni; durante il periodo dichiarato di **grave pericolosità** tale distanza è elevata a 200 m. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra.*

Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille

e di spegnere completamente il fuoco, prima di abbandonarlo.

E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree. Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi è permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantottore, al locale **Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato**, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco; comunque si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento ed in giornate particolarmente umide; l'abbruciamento è vietato durante il periodo dichiarato di grave pericolosità.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.

Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità, nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

E' parimenti vietato l'abbruciamento della vegetazione nei terreni saldi e nei pascoli, a scopo di pulizia. L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 100 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi, elevati a 200 m in periodo dichiarato di grave pericolosità.

Art. 35

Le Amministrazioni provinciali e comunali ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti a mantenere sgombre da residui vegetali secchi

e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza confinanti con le aree forestali. Per la pulizia di tali aree è vietato l'uso del fuoco.

Da qualsiasi strada o linea ferroviaria confinante con aree forestali e altri terreni coperti da vegetazione è vietato gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi.

SANZIONI PER I TRASGRESSORI

L'Art 33 delle PM e PF persegue l'infrazione alle disposizioni sopraccitate con la sanzione amministrativa che va da € **50,00** ad € **500,00** nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di accensioni effettuate durante il **periodo ordinario** in cui è scarso il rischio di incendi. La stessa sanzione si applica nel caso di inadempienze all'art. 35 sopraccitato.

Qualora vengano effettuate accensioni non consentite nel corso del **periodo dichiarato di grave pericolosità**, la sanzione amministrativa va da un minimo di € **1.032** ad un massimo di € **10.329** come stabilito dalle disposizioni della Legge n° 353/2000 – Art 10, comma 6.

Nel caso in cui si verifichi un incendio al bosco o si cagioni un incendio suscettibile di espandersi ad un'area boscata, il responsabile incorrerà anche nei reati di cui agli Artt. 423 e seguenti del codice Penale ("*Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni*)

Inoltre, incorrerà nella sanzione amministrativa prevista dall'Art 26 del R.D. n° 3267/1923 che prevede un importo che va dal doppio al quadruplo del valore delle piante danneggiate o del danno commesso.

Le prescrizioni provvedono norme volte a tutelare le foreste da attacchi parassitari che, se lasciati propagare incontrollatamente, possono causare danni gravissimi ai boschi, fino a comprometterne la sopravvivenza. Queste norme sono contenute nell'Art. 39, il quale prescrive quanto segue:

- Allo scopo di contenere eventuali attacchi parassitari di insetti scolitidi, la Regione può prescrivere lo scortecciamento immediato dei fusti utilizzati.
- Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di parassiti, è vietato distruggere, danneggiare o asportare le popolazioni ed i nidi del gruppo Formica rufa. (le formiche svolgono una importante azione di "lotta biologica" nutrendosi delle uova e delle larve di numerosi insetti parassiti)
- La distruzione, il danneggiamento o l'asportazione dei predetti nidi sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della L. n. 950/1967. (vedi in dettaglio il capitolo SANZIONI PER I TRASGRESSORI).

art. 40 - Lotta antiparassitaria

Quando in un bosco si sviluppa un'infestazione di parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia alla Regione e/o alle strutture locali del Corpo Forestale dello Stato.

Allo scopo di contenere l'attacco parassitario la Regione può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, o altri interventi ritenuti necessari.

Il proprietario o possessore del bosco, è tenuto altresì ad attuare gli interventi di lotta antiparassitari ritenuti necessari dalla Regione ed a permetterne l'esecuzione da parte delle strutture competenti.

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione si avvale operativamente delle locali strutture del Corpo Forestale dello Stato.



Formicaio di Formica Rufa - le formiche svolgono una importante azione di "lotta biologica"

Capitolo
20

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Il pascolo è regolamentato dall'**Art. 67** delle prescrizioni, che fissano periodi in cui il pascolo viene consentito e periodi in cui è vietato, a secondo della quota altimetrica in cui esso viene esercitato. Questi limiti sono stati imposti per evitare un eccessivo carico di bestiame sui pascoli, per garantire un adeguato periodo di riposo dei terreni e per evitare fenomeni di sofferenza e mal nutrizione agli animali se lasciati pascolare in periodi di avverse condizioni meteorologiche

Pertanto l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi, salvo diversa espressa autorizzazione dell'Ente delegato,

deve avvenire, nei terreni situati ad altitudine **fino a 1000** m s.l.m., solo **dal 15 maggio al 31 ottobre**, e ad altitudine **superiore ai 1000** m s.l.m. **dal 15 giugno al 15 settembre**.

Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, può esercitarsi solo nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché le proprietà contermini ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di recinzioni; fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato sotto la sorveglianza di personale idoneo;

Art. 68 - Pascoli deteriorati.

Al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire la ripresa del manto vegetale, nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a **cinque anni** dall'evento; per i trasgressori si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo immesso al pascolo, non inferiore ad € 25 e non superiore ad € 250.

L'art 10 della L. n° 353/2000 - *legge quadro contro gli incendi boschivi* - estende il divieto di pascolo nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, ad un periodo di **10 anni**. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad € 30 e non superiore ad € 61.

Capitolo 21	PASCOLO NELLE AREE FORESTALI
----------------	-------------------------------------

Il pascolo nelle aree forestali (vedi descrizione al capitolo: definizione aree forestali a pag. 55) al fine di tutelare i boschi e soprattutto la loro rinnovazione, dal morso e dal calpestio degli animali è disciplinato dall'art. 29 delle prescrizioni, il quale, detta le seguenti norme:

1) nei boschi coetanei (cedui e fustaie), il pascolo del bestiame suino ed ovino è vietato prima che i polloni ed

il novellame abbiano raggiunto l'altezza di 2,5 m, mentre per il pascolo del bestiame bovino ed equino l'altezza raggiunta dalle giovani piante deve essere di almeno 4 m;

2) il pascolo è sempre vietato nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo (vedi voci corrispondenti del glossario), perché sono in continua rinnovazione.

3) Il pascolo è sempre vietato nei boschi di nuova formazione (rimboschimenti artificiali o naturali), in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi radi che hanno copertura inferiore al 40% o deperienti. Il pascolo su queste aree può essere ripristinato se viene accertato il ritorno delle condizioni ottimali. La verifica avviene in seguito a specifica richiesta all'Ente delegato, che emanerà anche le prescrizioni del caso;

4) nelle aree forestali in situazioni ambientali particolari di cui all'art. 15 (vedi descrizione al capitolo "*taglio di boschi d'altofusto, cedui composti o invecchiati e dei boschi in condizioni particolari*" a pag. 7) il pascolo di ogni tipo di bestiame è vietato;

5) chiunque intenda esercitare il pascolo di qualunque tipo di bestiame (compresa la selvaggina ungulata) all'interno di recinti situati nelle aree forestali, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'Ente delegato, con l'indicazione del numero dei capi, del tipo di bestiame e della superficie interessata; l'Ente delegato, entro 45 giorni, dovrà esprimersi nel merito, ferma restando la facoltà di stabilire le prescrizioni del caso o di fare sospendere l'attività già autorizzata, qualora si verificano danni al suolo ed al soprassuolo.

Per particolari esigenze di carattere ambientale o selvicolturale il pascolo nelle aree forestali può essere vietato o limitato dall'Ente delegato.



Polloni di faggio gravemente danneggiati dal morso di cavalli lasciati pascolare senza controllo.

Immissione e transito di animali

L'art. 30 - vieta il transito di animali (erbivori) nelle aree forestali chiuse al pascolo e nei vivai forestali. Nelle aree forestali chiuse al pascolo, anche se di proprietà e nei vivai forestali è vietato immettere o far transitare animali.

Nelle predette aree è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati o condotti.

Pascolo delle capre

Il pascolo delle capre viene di norma vietato, dato il danno eccessivo che esse provocano ai boschi: infatti l'Art 31 delle prescrizioni lo vieta tassativamente nelle aree forestali. L'Ente delegato può eccezionalmente

autorizzare il pascolo, escludendo in ogni caso le aree forestali di cui all'art. 15 delle PM e PF (vedi descrizione al capitolo *“taglio di boschi d’altofusto, cedui composti o invecchiati e dei boschi in condizioni particolari”*a pag.7), i boschi in rinnovazione e i boschi di nuova formazione (rimboschimenti artificiali o naturali), quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause o deperienti, ed i boschi radi che hanno copertura inferiore al 40%.

Nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate direttamente al pascolo lungo i percorsi stabiliti; colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, deve ottenere la licenza dal Sindaco, nella quale licenza deve essere specificato il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali ne è autorizzato il pascolo.

Capitolo 22	DEFUSSO DELLE ACQUE
----------------	----------------------------

DEFUSSO DELLE ACQUE

La fitta rete di fossi, canali di scolo, drenaggi ecc, creata dai contadini nel corso dei secoli, ha contribuito in modo determinante alla prevenzione del dissesto idrogeologico. La manutenzione capillare e costante di queste opere è l'unica garanzia di tutela dei territori, non solo di montagna, ma anche della pianura, perché non esiste verità più scontata di quella espressa nel detto “ la pianura si salva in montagna”

A questo scopo le prescrizioni dettano specifiche regole al riguardo. L'Art. 76 delle PM e PF prescrive che le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

In particolare i proprietari ed i frontisti dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese,

temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo. Queste disposizioni si applicano anche per la prevenzione degli incendi boschivi, come riportato all'art. 35, limitatamente alle banchine e cunette stradali.



L'esecuzione e la manutenzione capillare e costante delle opere di regimazione idraulico - forestali è l'unica garanzia di tutela del territorio dalle frane.

Capitolo 23

RACCOLTA DI PIETrame

Art. 77 Fermo restando il rispetto della disciplina delle attività estrattive di cui alla L.R. n° 17/91 e seguenti, **nell'ambito delle lavorazioni agricole**, sono consentiti al proprietario o conduttore del fondo, la raccolta ed il prelievo in superficie di materiali inerti (ghiaia, sassi, pietrame) ai fini del miglioramento del terreno agricolo.

La presenza di rifiuti nei nostri boschi è purtroppo una realtà di fatto. Contrariamente a quanto si crede, la maggior parte dei rifiuti è di origine locale. È frequente imbattersi in rifiuti provenienti da attività agricole e forestali, come ad esempio gli involucri delle corde da imballatrice, generalmente abbandonati nei boschi limitrofi ai prati, oppure i residui del pranzo dei boscaioli (scatolame e bottiglie di plastica) od i fusti vuoti di olio per motoseghe o vecchie catene abbandonati sull'area del taglio. Le PM e PF stabiliscono il divieto assoluto di abbandono di qualsiasi genere di rifiuto, prevedendo anche sanzioni per i trasgressori. Si riporta integralmente il testo dell'**Art. 78** delle PM e PF:

*Fermo restando quanto stabilito dal D.L.vo **152/2006**, è vietato a chiunque abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, anche nelle aree forestali, nei prati, nei terreni pascolivi e nei terreni saldi.*



I rifiuti nei boschi vengono spesso abbandonati proprio da chi dal bosco trae il proprio reddito.



.....Le tracce del tuo passaggio sono il segno della tua civiltà....

L'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, (sentieri – mulattiere - strade poderali ed interpoderali - piste di esbosco e di servizio forestale) è un fenomeno molto diffuso sul nostro territorio. La pratica di queste attività senza un'adeguata regolamentazione può provocare fenomeni di dissesto idrogeologico, inquinamento acustico, disturbo alla quiete pubblica ed all'ambiente naturale.

La rete di sentieri e mulattiere, insieme ai ponti, passi e valichi, rappresentano le fragili testimonianze dell'antica mobilità storica, ed il transito eccessivo di veicoli a motore rischia di comprometterne definitivamente l'esistenza, considerata anche la mancanza di manutenzione riservata a queste opere.

Al fine di evitare l'innescò di fenomeni erosivi ed i danni sopraccitati, sono state previste limitazioni all'uso della rete viaria "secondaria". Su questi percorsi le PM e PF consentono il transito solamente ai mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché a quelli utilizzati per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora i relativi siti non siano altrimenti raggiungibili, ed infine ai mezzi utilizzati per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria.

Di seguito si riporta il testo integrale degli Artt. 81 ed 82 delle PM e PF, che regola l'uso di mezzi motorizzati sulla viabilità secondaria.

Art. 81 - Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità poderale ed interpoderale.

Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di

materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.

La viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende interessate oppure da parte dell'Ente territoriale competente. Relativamente alla viabilità di uso pubblico, autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicanti tempi e modalità di uso, su parere favorevole espresso dall'Ente delegato in materia forestale.

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata, salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico. La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa, e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino.

Art. 82 - Transito di veicoli a motore fuori strada.

Al fine di evitare l'innescò di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell'art. 81.

E' parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito.

Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate.



Danni al cotico erboso causato dalla circolazione indiscriminata di veicoli fuoristrada.

Capitolo
26

SANZIONI PER I TRASGRESSORI

Le infrazioni alle norme contenute nelle PM e PF oltre alle sanzioni specifiche previste dai singoli articoli comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923, il quale dispone che *coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per altri scopi, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contrasto alle disposizioni delle PM e PF, saranno puniti con una sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso.*

Qualora il danno risultante dalla mancata osservanza delle PM e PF risulti di tipo permanente e tale da compromettere l'esistenza stessa del bosco, si applicheranno le disposizioni di natura penale previste dalle leggi sulla tutela del territorio e del paesaggio.

Inoltre la violazione alle disposizioni previste dai vari articoli delle PM e PF prevede l'applicazione di sanzioni amministrative. Queste sono determinate dalla Legge n° 950/1967, e dai successivi inasprimenti, l'ultimo dei quali è la Legge Regionale N°06/05 "*Sanzioni in materia di polizia forestale*".

Si riportano sinteticamente gli importi previsti dalle leggi sopraccitate per i vari tipi di violazioni:

A) - da € 25,00 ad € 250,00 per:

- ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione alle norme di polizia forestale.
- ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie.
- ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria.
- ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
- la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

B) - Da € 15,00 ad € 250,00 per:

- ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relativi alle modalità dei tagli.
- ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relativi ai cedui senza matricine.
- ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relativi alle operazioni colturali dei boschi cedui.
- ogni ara o sua frazione, (1 ara corrisponde a 100 mq) in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relativi all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

C) - da € 50,00 ad € 500,00 per :

- La violazione delle norme di polizia forestale diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, come ad esempio la circolazione fuoristrada.

L'applicazione dell'importo minimo o di quello massimo non è lasciata alla discrezione dell'accertatore, ma è regolamentata dalla. n° 689/1981 che disciplina le sanzioni amministrative. L'Art 16 dispone che e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla *terza parte del massimo* della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, *al doppio del minimo* della sanzione prevista per la violazione commessa.

Ad esempio l'importo definitivo della sanzione prevista per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relativi alle modalità dei tagli di cui all'art 2 della L. 950/67 (vedi lettera C) sarà di € 30, in quanto l'importo minimo previsto è di € 15 e l'importo massimo è di € 250. Applicando le disposizioni della Legge n° 689/1981 bisognerà calcolare il doppio del minimo previsto ($€ 15 \times 2 = 30$) e la terza parte del massimo previsto ($€ 250 : 3 = € 83,33$) applicando al trasgressore l'importo più favorevole, corrispondente ad € 30.

Capitolo 27

AMBITO DI APPLICAZIONE. COMPETENZE

Art. 1

Le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale si applicano:

1. ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.D.L. n. 1126/1926 (la maggior parte del territorio montano è soggetto a vincolo idrogeologico).
2. alle "aree forestali" così come definite nell'all."A" e cartografate nel "Piano Regionale Antincendi Boschivi" (ad esclusione della fascia di pianura, quasi tutti i Comuni della Provincia di Piacenza sono cartografati nel Piano Regionale Antincendi Boschivi).

3. alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o non a piano di coltura e conservazione (art. 10 L.R. n. 30/1981)).

Capitolo 28	DEFINIZIONI
----------------	--------------------

Ai fini delle presenti P M e P F sono definite: - **"AREE FORESTALI"** le superfici caratterizzate dalla presenza di vegetazione arborea ed arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un'influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna.

Sono inclusi nelle "Aree forestali"

1) I SOPRASSUOLI BOSCHIVI O BOSCHI. Si definiscono boschi, tutte le aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano un'estensione minima di 5.000 mq, un'altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m.

Questa definizione però deve essere integrata con le più recenti disposizioni previste dall'art. 2 del D.lg. n° 227/2001, che dà la seguente definizione ufficiale di bosco e foresta :

(...) si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e da arboricoltura da legno.

*Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione **non inferiore a 2.000 metri quadrati** e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata*

dalla base esterna dei fusti, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione **inferiore a 2.000 metri quadri** che interrompono la continuità del bosco". Essendo una norma statale, quest'ultima ha la prevalenza sulla norma regionale (le PM e PF).

2) I BOSCHETTI Sono definite "**boschetti**" le formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la presenza eventuale di specie arbustive.

3) GLI ARBUSTETI. Si intendono le formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto artificiale, a prevalenza di specie decidue, semidecidue o sempreverdi (vedi voci corrispondenti nel glossario) aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%.

La componente arborea, rappresentata da specie forestali d'altezza superiore a 5 m, copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%.

Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali".

4) LE AREE TEMPORANEAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE arborea od arbustiva, per cause naturali o artificiali, che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario.

Sono zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberelli di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Vi sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali - radure, vuoti, ecc. - all'interno di soprassuoli boscati, di larghezza superiore a 20 m; le tagliate (vedi voce corrispondente nel glossario); le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali (incendi, vento, frane, ecc.) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.

5) I CASTAGNETI DA FRUTTO sono caratterizzati dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni e sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.

6) I RIMBOSCHIMENTI intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali

Tra questi rientrano gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo. Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.

7) LE FORMAZIONI VEGETALI LINEARI. Deve intendersi "**formazione vegetale lineare**" qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale od artificiale avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l'altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali.

Non sono da considerarsi "area forestale":

- a)** i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b)** l'arboricoltura specializzata da legno;
- c)** i filari di piante;
- d)** i giardini e i parchi urbani.

E' definito "**TERRENO SALDO**"

un terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno **otto** anni. Esso può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto da vegetazione (erbacea e/o arbustiva). Qualora le coperture vegetali del suolo raggiungano le soglie del 20% per la vegetazione arborea e del 40% per quella arborea e/o arbustiva nonché le altre caratteristiche occorrenti, l'area assume le relative connotazioni e definizioni nell'ambito delle "Aree forestali"(vedi definizione a pag.55).

E' definito "**TERRENO PASCOLIVO**"

un terreno coperto da vegetazione erbacea perenne o comunque poliennale, di origine naturale o artificiale soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole, nel quale l'utilizzazione delle erbe foraggere avviene principalmente attraverso il pascolamento. La caratterizzazione più marcata di queste superfici è la presenza uniforme e omogenea di un cotico erboso ricoprente il terreno in grado di fornire alimento al bestiame allevato dall'uomo. Sono altri elementi caratterizzanti la presenza, anche minima, di infrastrutture e strutture in grado di agevolare o rendere possibile l'attività dell'allevamento (strade e piste, ricoveri, recinzioni, abbeveratoi, ecc.).

E' definita "**ARBORICOLTURA DA LEGNO**"

l'insieme di tecniche e modalità colturali applicate ad un impianto di origine artificiale volto ad ottenere la massima produzione legnosa in assortimenti standardizzati per usi industriali e/o artigianali, nel minor tempo possibile. La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere destinata ad altra coltura agraria.

E' definita "**VIABILITA' FORESTALE**"

la viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente.

Si distinguono due tipi di rete viabile:

1. rete viabile principale o rete di strade forestali,
2. rete viabile secondaria o rete di piste forestali.

La rete principale è formata da strade a fondo artificiale, o comunque migliorato (con massicciata, con ghiaia, ecc.), percorribile usualmente e nello specifico, da autocarri o trattori con rimorchio impiegati nel trasporto di macchinari, attrezzature, materiali e legname, nonché da normali autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Le strade forestali, in assenza di specifica segnaletica di divieto di accesso o di regolamentazione di transito, sono da ritenersi a tutti gli effetti strade vicinali (o poderali o di bonifica) di proprietà privata, fuori dai centri abitati, ad uso pubblico. E' quindi competente, per la regolamentazione della circolazione su tali strade, il sindaco del Comune territorialmente interessato. Le strade forestali non aperte all' uso pubblico possono essere provviste, oltre che di apposita segnaletica stradale di divieto di transito, anche di dispositivi atti ad impedire l' accesso ai non aventi diritto (sbarre, catene, cancelli, ecc.).

La rete secondaria è formata da piste di servizio ed esbosco permanenti (es. piste di strascico per trattori) e da piste di esbosco temporanee percorribili in genere dai mezzi di cui all' art. 54, lettera E), ed agli artt. 57 e 58 del D.L. 30/4/1992 n. 285, nonché da autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo a trazione integrale.

Le piste forestali sono sempre precluse al transito per usi diversi da quelli elencati all' art. 81 - primo e terzo capoverso delle PM e PF e sempre, comunque, ai non aventi diritto, anche in assenza di:

- a) ordinanza del sindaco competente per territorio;
- b) segnaletica;
- c) dispositivi atti ad impedire l'accesso ed il transito ai non aventi diritto.

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE FORESTALI

La rete principale comprende i seguenti tipi di strade:

- a) **Strade camionabili principali.**

Sono strade adatte alla circolazione, anche soltanto a bassa velocità, di autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e/o per uso speciale, autotreni, autoarticolati e mezzi d' opera, durante tutto l' anno o quasi. Se costruite per esclusive esigenze forestali hanno un' unica carreggiata, larghezza minima della carreggiata 3,5 m nei punti più stretti, in media 5-6 m, con banchine e piazzole di scambio.

Strade pubbliche, come le statali, regionali, provinciali o comunali vengono classificate per esigenze forestali come camionabili principali, purché siano naturalmente transitabili dai mezzi sopra richiamati.

b) Strade camionabili secondarie.

Sono strade adatte alla circolazione a bassa velocità di autocarri; normalmente sono utilizzate per questo scopo soltanto quando il fondo stradale è asciutto o ghiacciato, escludendo in ogni caso il periodo di disgelo. Hanno una unica carreggiata, larga almeno 3 m nei punti più stretti, in media 5-6 m, con piazzole di scambio., percorribili da autocarri normali soltanto con fondo asciutto

c) Strade trattorabili o carrarecce.

Sono strade adatte alla circolazione di trattori e rimorchi nonché di normali autovetture, ma sono troppo strette per consentire il traffico di autocarri medi e pesanti. Presentano larghezze di 2,5-3 m nei punti più stretti, in media sono larghe 3,5-4,5 m. Si ricorre alle carrarecce soprattutto su terreni ripidi, quando è necessario agevolare l' accesso al bosco ma il traffico di mezzi motorizzati a pieno carico che le percorre annualmente è modesto.

La rete secondaria è formata dalle seguenti piste di servizio e/o esbosco:

a) Piste camionabili.

Si tratta di brevi diramazioni da strade camionabili, lunghe normalmente poche centinaia di metri, a fondo soltanto grossolanamente migliorato a tratti (inghiaiato) o, in condizioni favorevoli, naturale, pianeggianti, senza opere d' arte permanenti (tombini, cunette, taglia acque) usate saltuariamente soltanto a

fondo asciutto, alla cui manutenzione si provvede soltanto quando servono. Difficilmente sono percorribili da parte di normali autovetture. Le caratteristiche dimensionali sono simili a quelle descritte per le strade camionabili secondarie.

b) **Piste di strascico principali (permanenti).**

Sono percorsi a fondo naturale aperti con l'apripista, o altro mezzo simile, adatti alla circolazione di trattori a ruote impiegati prevalentemente nell'esbosco a strascico, che attraversano il bosco, regolarmente spazati tra di loro, orientati prevalentemente lungo le curve di livello. Queste piste sono larghe normalmente 3-4m.

c) **Piste di strascico secondarie (temporanee).**

Sono semplici varchi nel soprassuolo allestiti senza movimento di terra, larghi 3-4 m, orientati lungo le linee di massima pendenza, che si diramano dalla viabilità forestale di rango superiore, soprattutto a monte, al solito per poche decine di metri, su terreni della prima e, entro certi limiti, della seconda classe di pendenza, cioè dove l'avvallamento non è possibile. Queste piste sono, in genere, temporanee, cioè esistenti durante il periodo in cui viene effettuato l'intervento forestale.

E' definita "**MULATTIERA**"

un percorso a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni o animali da soma. La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza, in genere, inferiore a 2,5 m).

La mulattiera può essere parzialmente o totalmente provvista di massicciata e/o attrezzata con opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato.

La mulattiera può essere segnalata e segnata come sentiero, nonché cartografata sulla C.T.R. o su specifiche carte escursionistiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche. Particolare tutela e controllo sulle modalità d'

uso, nonché sulle opere di manutenzione, devono essere riservate alle mulattiere che, per caratteristiche costruttive e per rilevante importanza storica documentata costituiscono, a tutti gli effetti, beni culturali della civiltà montana.

E' definito "**SENTIERO**"

un percorso ad esclusivo o prevalente uso pedonale, a fondo naturale, formatosi per effetto del passaggio di pedoni; la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza, in genere, inferiore a 1,2 m).

Il sentiero può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato; il sentiero può, altresì, essere segnalato all'imbocco e ai bivi, numerato e segnato con segnavia, cartografato sulla C.T.R. o su specifiche carte tematiche, non costituendo ciò, in toto o in parte, caratteristica necessaria al suo riconoscimento oggettivo sul territorio e nelle rappresentazioni cartografiche.



- **ALLOCTONA** – si definisce *specie alloctona* una specie forestale proveniente da altri territori, differenti da quello di riferimento. Le specie alloctone possono avere diffusione naturale od essere state introdotte dall'uomo. Il loro sviluppo non è quasi mai compatibile con l'equilibrio ecologico dell'area di riferimento, e può causare la scomparsa di specie originarie della zona. Sono ad esempio specie alloctone la Robinia e l'Ailanto.
- **AUTOCTONA** - si definisce *specie autoctona* una specie forestale tipicamente originaria del territorio di riferimento o che è stata introdotta da tempi remoti ed ha trovato nel territorio di riferimento un habitat ideale alla propria diffusione senza causare alterazioni all'equilibrio ecologico delle altre specie.
- **A.I.B.**- Acronimo di Anti Incendi Boschivi. Vengono comprese in queste sigle tutte le attività volte alla prevenzione, l'estinzione e la bonifica degli incendi boschivi.
- **ALLESTIMENTO DELLA TAGLIATA** – si intende per allestimento la serie di operazioni di preparazione dei tronchi abbattuti (sramatura – sezionatura) ed il concentramento dei prodotti del taglio (legna delle varie pezzature e ramaglia) negli spazi vuoti della tagliata. Il concentramento deve essere effettuato il più rapidamente possibile, ed in modo tale da non danneggiare i nuovi polloni e le giovani piantine nate dopo il taglio. La ramaglia, sia nelle fustaie che nei cedui, può essere lasciata sull'area di caduta o concentrata negli spazi liberi dal novellame, avendo sempre cura di evitare eccessivi accumuli e di non arrecare danni alla rinnovazione. In zone ove risulti elevato il rischio di incendi si suggerisce l'accumulo della ramaglia in fasce (andane) allo scopo di interrompere la continuità del materiale combustibile, e facilitare le operazioni di spegnimento.

- **ARBORICOLTURA DA LEGNO** -per “arboricoltura da legno” si intende l'insieme di tecniche e modalità colturali applicate ad un impianto di origine artificiale volto ad ottenere la massima produzione legnosa in assortimenti standardizzati per usi industriali e/o artigianali, nel minor tempo possibile. La superficie da loro occupata, al termine del ciclo produttivo, può essere destinata ad altra coltura agraria.
- **BOSCO CEDUO** – è il bosco di latifoglie costituito da piante rinnovatesi per via agamica, cioè mediante lo sviluppo di fusti comunemente chiamati “polloni”, che si originano da gemme poste alla base delle ceppaie dopo il taglio od in seguito ad altri eventi traumatici.
- **BOSCO D'ALTO FUSTO** – è il bosco costituito prevalentemente da piante nate da seme, siano esse conifere o latifoglie, indipendentemente dalle loro dimensioni.
- **BOSCO DISETANEO** – è il bosco costituito da piante di età differenti.
- **CEDUO COMPOSTO** – è un bosco in cui si trovano contemporaneamente piante d'alto fusto e polloni originati dalle ceppaie.
- **CEDUO INVECCHIATO** – è un bosco ceduo semplice o matricinato che **non è stato utilizzato per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo** stabilito dalle PM e PF, ed è assimilato al bosco d'alto fusto.
- **CEDUO MATRICINATO** – è il bosco ceduo sul quale, al momento del taglio, sono state rilasciate alcune piante (dette anche riserve) nate da seme, e più raramente alcuni polloni, al fine di disseminare nuove piante e sostituire le ceppaie esaurite.
- **CEDUO SEMPLICE** – è il bosco sopradescritto, che viene tagliato completamente senza lasciare alcun

pollone o matricina (riserva), e pertanto darà origine ad un bosco coetaneo.

- **CEDUO A STERZO** - è il bosco ceduo che non viene tagliato completamente, ma vengono tagliati solo i polloni più vecchi di ogni ceppaia, quelli deperienti e soprannumerari. Pertanto le ceppaie si presenteranno tutte con un certo numero di polloni di differenti classi di età.
- **CEPPAIA** - parte basale del fusto di una pianta. Nelle latifoglie la ceppaia ha la facoltà di produrre nuove piante (facoltà pollonifera). Tale facoltà non è illimitata, generalmente è efficace (vitalità) per 2 - 4 turni. La maggiore vitalità della ceppaie dipende dai seguenti fattori:
 1. taglio delle piante il più possibile radente il terreno (nell'area del colletto).
 2. taglio dei polloni nel periodo di riposo vegetativo delle piante (tardo autunno - inverno).
 3. taglio eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata, per facilitarne la cicatrizzazione.
 4. superficie del taglio inclinata, al fine di evitare ristagni di umidità che possano originare marciumi o malattie fungine.
- **CONVERSIONE ALL'ALTO FUSTO** - è l'insieme di quelle operazioni culturali (tagli - ripuliture - semine) che consentono di passare da un bosco ceduo ad un bosco d'altofusto. L'operazione inversa, vale a dire il taglio di una fustaia per convertirla ad un bosco ceduo, è di norma vietata.
- **COLLETO** - parte di pianta situata in prossimità del terreno, nel punto di transizione tra l'apparato radicale ed il fusto vero e proprio, dove sono concentrate le gemme che daranno origine a polloni più forti e meglio sviluppati.
- **DECIDUE** - piante che perdono le foglie annualmente. E' il contrario di sempreverdi.

- **ESSENZA FORTE – ESSENZA DOLCE** - ai fini della commercializzazione del legno da ardere si considerano essenze dolci quelle con minore potere calorifico, ed essenze forti quelle con maggiore potere calorifico, intesi come durata della combustione e non come Kilocalorie per Kilogrammo. – Al termine del glossario si riporta una tabella riassuntiva del tipo di essenza delle principali specie forestali dell'Appennino Piacentino.
- **FITOPATIE** - malattie delle piante.
- **FORMA DI GOVERNO DEL BOSCO** – è l'identificazione del bosco in base al tipo di riproduzione delle piante che lo compongono; (governo a ceduo) =bosco originato per via agamica – (governo ad alto fusto) =bosco originato da piante nate da seme cioè per via gamica.
- **FUSTAIA** – *vedi* BOSCO D'ALTOFUSTO
- **FUSTAIA TRANSITORIA** – Bosco ceduo nel quale sono state effettuate operazioni di conversione all'altofusto e pertanto le piante presenti sono in parte nate da seme ed in parte derivanti da matricine e polloni invecchiati. Ai sensi delle PM e PF le fustaie transitorie vengono considerate fustaie a tutti gli effetti.
- **MATRICINA** – pianta prevalentemente nata da seme, rilasciata dopo il taglio di un bosco ceduo, detta anche “riserva”. Le matricine servono per disseminare e per sostituire le ceppaie esaurite.(alcune espressioni dialettali le definiscono (“alberi nati dalla terra”, per differenziarle dai polloni che vengono detti “alberi nati dalla pianta”).
- **NOVELLAME** – giovani piantine nate spontaneamente nei boschi d'altofusto o nei cedui.
- **POLLONE** – fusto che si origina da una gemma posta alla base della ceppaia, successivamente al taglio della

pianta, o in seguito a traumi di diversa natura (ad esempio incendi). I polloni si sviluppano solo sulle ceppaie di latifoglie, le conifere non hanno facoltà pollonifera naturale.

- **PM e PF** – abbreviazione di “**Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale**” che sono l’insieme di norme emanate in forza del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (legge forestale).

Il loro scopo è razionalizzare l’ uso del bosco al fine di garantirne la preservazione nel tempo, migliorandone gli aspetti ecologici, protettivi, socio-ricreativi e produttivi.

Ai fini del R. D. 3267/23 gran parte del territorio forestale e montano italiano assume la caratteristica di bene oggetto di pubblico interesse. Questi territori, per effetto di forme di utilizzo contrastanti con le norme sopraccitate, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, cagionando un danno pubblico.

Ogni regione ha emanato le proprie PM e PF. L’Emilia Romagna le ha emanate ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 30; il R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, ed approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.05.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995 . Le PM e PF si applicano:

- ✓ ai territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.D.L. n. 1126/1926.
- ✓ alle "aree forestali" così come definite nel "Piano Reg.le Antincendi Boschivi.
- ✓ alle "aree forestali" oggetto di interventi a finanziamento pubblico di qualsiasi origine e sottoposte o no a piano di coltura e conservazione (art. 10 L.R. n. 30/1981).

Il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di polizia e di vigilanza sul territorio, procedendo anche alla comminazione delle pene pecuniarie del caso, spetta al **Corpo Forestale dello Stato**.

- **RIPULITURA** taglio del materiale secco o vivo, deperente, malformato e/o senza avvenire, talora anche

di alcune specie arbustive o delle specie che esercitano una forte concorrenza, tale da impedire o comunque ostacolare l'insediamento della rinnovazione o di altre specie desiderate.

- **RISINA** - condotto per l'esbosco del legname creato sfruttando avallamenti naturali o creando canali artificiali o strutture apposite in legno, utilizzando allo scopo le piante abbattute, che potranno essere recuperate al termine delle operazioni di esbosco.
- **SELVICOLTURA** - disciplina che si prefigge di raggiungere il livello ottimale di gestione del bosco, garantendo la sua propagazione e continuità, ed ottimizzando le molteplici funzioni del bosco, siano esse protettive, produttive o ricreative.
- **SEMPREVERDI** - piante che non perdono le foglie annualmente, come ad esempio i pini. Il contrario di specie decidue.
- **STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' A.I.B.** - periodo nel quale maggiore è il pericolo che si verifichino incendi boschivi. In questo periodo vengono limitate tutte le accensioni e sono inasprite le sanzioni conseguenti all'inosservanza dei divieti. Lo stato di grave pericolosità viene decretato dal Presidente della Regione.
- **STRUTTURA DEL BOSCO** - Rappresenta il modo in cui il bosco si stratifica nello spazio aereo. Vi sono tre tipi principali di struttura:
 - 1. monoplana:** tipo di struttura del bosco caratterizzata dal fatto che le chiome degli alberi sono disposte su un solo piano. È tipica delle faggete, delle pinete di origine artificiale e, in generale, dei boschi puri e coetanei.
 - 2. biplana:** tipo di struttura del bosco in cui si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati costituiti da specie diverse. È tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di faggio miste ad abete bianco).

3. multiplana: tipo di struttura del bosco in cui le chiome degli alberi si distribuiscono in più piani ad altezze diverse. È una struttura abbastanza frequente nei boschi misti, e nei boschi di nuova formazione spontanea su terreni ex coltivati, dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensioni diverse (piante grosse, medie e piccole).

- **TAGLIATA** – superficie di bosco ceduo o fustaia che viene sottoposta al taglio.
- **TAGLIO RASO:** taglio di tutti gli alberi presenti su una superficie boscata. Di norma è vietato, salvo autorizzazione, e si applica di solito solamente in presenza di particolari condizioni (es. attacchi parassitari).
- **UTILIZZAZIONE** – è il termine con il quale in selvicoltura viene definito il taglio del bosco che ha raggiunto la maturità.



**TABELLA RIASSUNTIVA DEL PESO
CORRISPONDENTE AD UN METRO CUBO
DELLE PRINCIPALI ESSENZE LEGNOSE.**

**TABELLA RIASSUNTIVA DEL PESO CORRISPONDENTE AD
UN METRO CUBO DELLE PRINCIPALI ESSENZE LEGNOSE
PRESENTI SUL TERRITORIO DELL'APPENNINO
PIACENTINO - VALORI MEDI ALLO STATO FRESCO ED
ALLO STATO SECCO (15% DI UMIDITA')**

SPECIE LEGNOSA	ALLO STATO FRESCO	ALLO STATO SECCO	TIPO DI ESSENZA AI FINI COMMERCIALI	
			Essenza dolce	Essenza forte
CONIFERE	(kg / m3)	(kg / m3)		
Abete rosso	860	450	x	
Abete bianco	920	440	x	
Pino nero	900	560	x	
Pino silvestre	880	570	x	

LATIFOGIE	(kg / m3)	(kg / m3)	TIPO DI ESSENZA AI FINI COMMERCIALI	
			Essenza dolce	Essenza forte
Acerò montano	830	670	x	
Carpino bianco	1000	800		x
Carpino nero	1050	820		x
Castagno	1000	650		x
Ciliegio	900	620	x	
Faggio	1050	750		x
Frassino	960	720		x
Olmo	1000	620		x
Ontano	850	540		x
Pioppi ibridi	780	380	x	
Robinia	1050	790		x
Rovere Farnia	1050	760		x
Salice	880	450	x	
Tiglio	850	650	x	

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
(R.D. 30/12/1923 n° 3267 – L.R. 4/9/1981 n° 30)

**MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI INTERVENTO
AI SENSI ART. 3 DELLE PM E PF**

Comune di(*Comune nel quale si trova il bosco da tagliare*)...
Oggetto della Comunicazione(*Taglio di bosco ceduo oppure intervento di ripulitura ecc*)...

Generalità anagrafiche del richiedente

Cognome..... Comune di residenza.....
Nome Località
Luogo di nascita Via e n° civico
Data di nascita..... Provincia
Professione Codice fiscale

Titolo di godimento dei terreni ...(*proprietario, affittuario, usufruttuario ecc*).....

Descrizione dell'intervento(*taglio ceduo per legna da ardere, taglio piante danneggiate e/o morte, ripulitura ceduo, taglio per intervento di carattere fitosanitario, ecc.*).....

Ubicazione dell'intervento(*Comune di.....Località detta.....*).....

Intervento da eseguirsi nelle annualità.....(*la comunicazione può riguardare interventi che possono durare alcuni anni. La comunicazione deve essere comunque annualmente vidimata dall'Ente delegato competente*)

DATI CATASTALI		SUPERFICIE IN Ha INTERESSATA		TIPO DI BOSCO	ETA' DEL BOSCO
FOGLIO	MAPPALE	CATASTALE	OGGETTO DI INTERVENTO		
TOTALE SUPERFICIE Ha					

Allegati ...(*planimetrie catastali, fotografie, o quanto altro richiesto dalla Autorità Competente*).....

FIRMA DEL COMUNICANTE/ DICHIARANTE



Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda

Piazza Colombo 6 – 29021 Bettola
Tel. 0523 911541 Fax 0523 911491

Ha competenza sul territorio delle Valli del Nure e dell'Arda e parte della Val d'Aveto, comprende i Comuni di **Morfasso – Gropparello – Ferriere – Farini – Bettola - Vernasca – Lugagnano.**



Comunità Montana dell'Appennino Piacentino

Via G. Garibaldi 48 – 29022 Bobbio
Tel. 0523 932241/2 Fax 0523 936636

Ha competenza sul territorio della Valle del Trebbia e parte della Valle d'Aveto e comprende i Comuni di **Ottone, Cerignale, Zerba, Cortebrugatella, Bobbio, Coli, Travo, Piozzano**



Comunità Montana della Valle del Tidone

Via Roma 38 – 29010 Nibbiano
Tel. 0523 993046 Fax 0523 993046

Ha competenza sul territorio delle Valle del Tidone e comprende i Comuni di **Nibbiano, Caminata, Pecorara e Pianello Val Tidone.**



Provincia di Piacenza Ufficio Palazzo dell'Agricoltura

Via Colombo 35 – 29100 Piacenza
Tel. 0523 7951 Fax 0523 795661

Per quanto concerne l'applicazione delle PM e PF ha competenza sul territorio provinciale non ricadente nell'amministrazione delle Comunità Montane.



Vigili del Fuoco di Piacenza

Comando Prov/le Dei Vigili Del Fuoco.
Viale Dante Alighieri, 109/111 - 29100 Piacenza
Tel. **115**



Corpo Nazionale Soccorso Alpino- Stazione monte Alfeo- Piacenza

*In Emilia Romagna e' attivo il numero d'emergenza **800 848088** che coordina tutti gli interventi di soccorso in montagna. Altrimenti chiamare il numero d'emergenza 118 e richiedere l'intervento del Soccorso Alpino.*



CORPO FORESTALE DELLO STATO CENTRALE OPERATIVA NAZIONALE

Numero **1515**

per chiamare in caso di emergenze di carattere ambientale, avvistamento incendi, segnalazione illeciti ambientali, richieste di soccorso in montagna, rinvenimento animali ecc. Il servizio è attivo 24 ore su 24 in tutta Italia.





**STRUTTURE E COMANDI STAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO IN PROVINCIA DI PIACENZA**

• **COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PIACENZA**

Viale dei Mille n°3 - Piacenza

Tel. 0523 384646 - 0523 384645 Fax 0523 324664

Sovrintende a tutte le stazioni della provincia ed è sede del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale.

• **COMANDO STAZIONE DI SAN LAZZARO**

Viale dei Mille n°3 - Piacenza

Tel. 0523 384646 Fax 0523 384646

Ha competenza sul territorio di pianura e comprende i comuni di Piacenza, Alseno, Besenzone, Calendasco, Cadeo, Caorso, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gragnano T.se, Gossolengo, Monticelli d'O., S.Giorgio P.no, Pontenure, Podenzano, Rottofreno, S.Pietro in Cerro, Villanova d'Arda.

• **COMANDO STAZIONE DI CASTELL'ARQUATO**

Via Dante Alighieri 22 Castell'Arquato

Tel. 0523 803365 Fax 0523 803365

Ha competenza sul territorio della Val d'Arda e comprende i comuni di Morfasso, Lugagnano, Castell'Arquato, Carpaneto, Gropparello.

• **COMANDO STAZIONE DI FERRIERE/BETTOLA**

Sede principale a Bettola , Piazza Colombo, Bettola.

Tel. 0523 917016 Fax 0523 917016

Sede di Ferriere Piazza delle Miniere 1 Ferriere.

Tel. 0523 922270 Fax 0523 922270

Ha competenza sul territorio della Val Nure e comprende i Comuni di Ferriere, Farini, Bettola, Ponte dell'Olio.

• **COMANDO STAZIONE DI BOBBIO**

Piazza San Colombano, 6 - Bobbio

Tel. 0523 936923 Fax 0523 936923

Ha competenza sul territorio della Vall Trebbia e comprende i Comuni di: Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnatella (Marsaglia), Bobbio, Travo, Rivergaro, Vigolzone, Gazzola, Coli.


• **COMANDO STAZIONE DI PIANELLO VAL TIDONE**

Piazza degli Alpini, 43 Pianello V.T.

Tel. 0523 997425 Fax 0523 997425

Ha competenza sul territorio della Vall Tidone e comprende i Comuni di Pianello V.T., Nibbiano, Caminata, Pecorara, Borgonovo V.T, Ziano P.no, Castelsangiovanni, Sarmato, Agazzano, Piozzano.

Anno 1878 - elenco dei terreni posti al di sopra del limite della vegetazione del castagno sottoposti al divieto di disboscamento in comune di Ferriere (primo vincolo idrogeologico - legge Luzzatti del 1877)
(archivio CFS - Comando Stazione di Ferriere)


SERVIZIO FORESTALE DELLO STATO

Dipartimento di *Parma* Provincia di *Piacenza*
Distretto di *Bettola* Circondario di *Piacenza*

ELENCO dei boschi e terreni da^(a) vincolarsi a termini dell'art. 8^a della legge forestale 20 Giugno 1877 posti^(b) Superiormente al limite della zona del Castagno nel territorio del Comune di *Ferriere*

Il Sindaco del Comune di Ferriere dichiara che il presente elenco è stato pubblicato in questo Comune nei luoghi emblei saliti pel corso di un mese continuo scap. dal giorno 21 Aprile ufo u tutto il giorno 22 del corrente Maggio Ferriere 23 Maggio 1878
H. Sindaco
F. Bairogaluppi

(a) Da ortocentri e da vicentini.
(b) Superiormente o al disotto.

Cauanda coll'originale
D. Sinan
S. Repetto

**“Grida” dell’anno 1765 ducato di Parma e Piacenza per la
piantazione obbligatoria di piante di gelso (moro)**
(Archivio Di Stato Roma)



**RINNOVAZIONE DEGLI ORDINI SOVRANI
PER LA PIANTAGIONE, E COLTURA DE' MORI.**



Edendosi quasi generalmente trascurata la piantazione, e coltura de' Mori prescritta nel nuovo regolamento de' 19. Maggio 1759., sopra il Commercio delle Sete, e di poi dal Sovrano Governo con tutti i possibili mezzi procurata, e con prefatti Reali Ordini ai Giudicenti dello Stato, e colla pubblicazione delle Istruzioni necessarie al proficuo coltivamento di tali piante, e colla scelta di particolari Ispettori, autorizzati a promuovere, e ad esiggerne la puntuale effettuazione, si è quindi determinata S. A. R. di volere universalmente eseguite le benefiche sue intenzioni, con imporre al Supremo Magistrato delle Finanze, con Lettere della sua Regia Segreteria d' Azienda in data de' 8. Maggio 1764., e 18. corrente riportate in questi Atti Camerali la promulgazione delle infrascripte nuove ordinazioni tendenti all' adempimento di un oggetto, il quale mira unicamente ai comuni vantaggi del Commercio, e alla conseguente privata utilità dei fedeli, ed amati suoi Sudditi.

- I. Ritencendosi il dispofo nel primo capo del precitato regolamento de' 19. Maggio 1759., intieramente relativo all' odierno assunto, in quelle parti però, le quali non si oppongono alle prefatte nuove ordinazioni, e particolarmente confermandosi il sistema della Piantazione de' Mori, già considerata e prescritta nel numero di quattordici piante almeno per ogni giustissimo Bioglio di terra della pianura, con quel di più, che venne successivamente ordinato per la numerata delle medesime piante nei terreni della Collina fertile: si ordina, e si comanda, tanto ai proprietari, senza eccezzione di rango, di dignità, o di privilegio, come ai coloni, fittabili, o altri qualunque siano, agricoltori, stabili, o destinati, sotto qualsivoglia titolo, alla coltivazione de' terreni, di prontamente applicarsi a disporre le piantate de' Mori, che si trovassero ancora mancanti nei rispettivi predj, per modo che queste abbiano ad essere intieramente effettuate, e compite sulla già indicata proporzione per tutto il profimo anno 1765.
- II. Affinchè però questo adempimento non abbia a ritardarsi, come in passato, sul pretesto o della inabilità de' terreni, o della distanza dalle abitazioni, o di altri insufficienti motivi, essendo già da S. A. R. destinati in qualità d' Ispettori il Capitano Pietro Bolognini, e il Collegio de' Signori di Parma, al di là del detto Taro, e di Pietro Corfasi a tutta l'altra parte di qua del detto Fiume, amendue forniti di opportuna autorità, e insieme della necessaria intelligenza, in materia di simili coltivazioni, dovranno perciò tutti i proprietari, loro fittabili, coloni, famigli, casalingi, o altri abitatori sopra i rispettivi terreni puntualmente eseguire gli ordini di detti Ispettori, con piantare, o far piantare in quelle stagioni precise, che verranno a cadauno dagli Ispettori stessi indicate, e prescritte: sotto pena di uno scudo d' argento per ciascheduna pianta, che sarà trovata mancante: avvertendosi, che senza ammettersi nè scuse d' ignoranza, nè altri pretesti, si esiggette la detta pena per via d' immediata esecuzione: per applicarla alla R. D. Camera.
- III. Sarà pure in obbligo dei suddetti proprietari, fittabili, coloni, ed altri che sopra abitano nei terreni, non solamente di andare a coltura, o di far colturare d' anno in anno la quantità de' Mori che restano ancora a piantarsi, ma di adempiere altresì la medesima diligenza sui Mori già piantati negli anni antecedenti, e

che di tempo in tempo avranno bisogno delle opportune coltivazioni, le quali verranno a cadauno suggerite, ed ordinate dai rispetti Ispettori. Avvertendosi, che non si intenderà adempita la disposizione del prefatto articolo con qualunque capriccioso o mal regolata coltura: volendosi anzi, che questa sia espressamente eseguita nel modo preciso, e nelle stagioni determinate, e in tutto, e per tutto, a norma delle istruzioni, che verranno chiaramente spiegate dagli Ispettori medesimi sotto la stessa pena di uno scudo d' argento per ogni pianta non coltivata coll' adempimento delle indicate circostanze, da applicarsi come sopra.

- IV. Dopo il primo avviso, con cui farà dagli Ispettori ordinata o la piantazione de' Mori mancanti, o l' ista coltura dei già piantati, dovranno Eglino supplire colle parti del loro Ufficio a qualsivoglia delle dette contravvenzioni, a spese dei trasgressori, oltre le pene di sopra prescritte: dichiarandosi agli Ispettori stessi conceduta la facoltà, e il diritto dell' immediata esecuzione, che dovrà prontamente a loro istanza, e senza ammetterli contraddizioni, rilasciarsi da qualunque Giudicente tanto Regio, come Feudale, non solamente per le accennate spese, ma altresì per le riferte incoorse pene.
- V. Qualora chiunque de' proprietari, o de' loro fittabili, coloni, o altri abitanti sopra i terreni, non solamente ricusasse di eseguire gli ordini de' detti Ispettori, correlativi all' accennata piantazione, e coltivazione, ma di più s' inoltrasse a far loro impedimento, od opposizione, allorchè per parte degli Ispettori medesimi, e per debito del loro Ufficio, venisse a supplicar alle ritrovate mancanze, come si vede dispofo nel precedente articolo quarto, saranno in tali casi obbligati i Giudicenti tutti o Regi, o Feudali, di prestar loro ogni opportuna assistenza, sempre che ne faranno la richiesta: volendo anche espressamente S. A. R., che lo stesso braccio venga in ogni simile contingenza prestato dagli Ufficiali delle Militie.
- VI. Saranno similmente tenuti i Deputati, o Mistrali delle rispettive Ville di portarsi o unitamente ai detti Ispettori, o anche senza di loro, a tenore degli ordini, che da essi riceveranno, alla visita di ciascuna possessione, proprietà, o altro potere di Campagna: sotto pena in caso d' inobbedienza, di dieci scudi d' argento, e ad incorrerli da ciaschedun resistente, ed anche della prigione, e a incorrerli da ciaschedun resistente, ed anche della prigione, e in tali casi dovranno, sulle istanze degli Ispettori antecedenti, rilasciarsi dai Giudicenti la corrispondente immediata esecuzione.
- VII. Ad effetto però di animare i rispetti Deputati, e Mistrali alla dovuta attenzione, e prontezza verso i prefati Ispettori, ed anche di non lasciare senza ricompensa la loro opera, e perduramento di tempo nell' attuale esecuzione delle ordinate visite, saranno eglino remunerati ad arbitrio degli Ispettori stessi, ed a misura della loro puntualità, e fatica, con parte delle pene, che verranno di mano in mano eslate dai contravventori: lasciandosi a carico dei Giudicenti di disporre in simili occasioni delle menzionate multe pecuniarie, come verrà loro proposto, secondo le contingenze, dagli Ispettori predetti.
- VIII. Tali sono le ordinazioni derivate dall' autorità Sovrana, cui dà luogo questo editto, e si prezza verso di qualsivoglia grado, o privilegio, dovranno prestarsi la più pronta, ed indeclinabile obbedienza, per non incorrere le pene di sopra prescritte, ed altre anche maggiori ad arbitrio del Supremo Magistrato ne' casi di replicate remittanze.


Parma 13. Gennaio 1765.

Il Presidente, e Sup.^{mo} Magistrato &c.
Dirà da pubblicarsi, come in forma &c.

Giuseppe Borsini Cavall.

Real Corpo delle Foreste anno 1906: Verbale di verifica dello stato dei boschi della Parrocchia di Vezzolacca di Vernasca -

(Archivio Parrocchiale di Vezzolacca)





Rimboscimento pino nero M. Ciglio di Colla - Ferriere



Cascata Rio Gambarello

Coordinamento editoriale: Pro Em scl – Ponte dell’Olio (PC)
Stampa: Eurograf – Piacenza
Edito dalla Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda
www.valnurevaldarda.it

Redatto da Ass. C. Carzaniga Marco – Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Ferriere (PC) – Con il coordinamento del Comando Provinciale C.F.S. di Piacenza.

Gennaio 2007